

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2382}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTINI, FARIGU, PIRO, LANDI, LA GLORIA

Norme per favorire l'acquisto di apparecchiature
a beneficio dei cittadini sordomuti

Presentata l'11 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — I sordomuti vivono tristemente isolati e per le comunicazioni sociali ed interpersonali hanno bisogno di interpreti (cioè accompagnatori specializzati nella comunicazione gestuale o labiale) sopperendo così, almeno in piccola parte, alla perdita prelinguale dell'udito. Debbono, invece, sopportare spese notevolissime per l'acquisto di apparecchiature loro necessarie. Non è quindi possibile riservare ai sordomuti un trattamento diverso da quello goduto dagli altri

invalidi gravi per quanto riguarda gli apparecchi di cui hanno bisogno.

La proposta di legge prevede pertanto che i sordomuti, persone sorde dalla nascita, possano acquistare apparecchiature con l'aliquota IVA ridotta dal 19 al 4 per cento, così come già previsto per i veicoli adattati all'uso degli invalidi ai sensi della legge 9 aprile 1986, n. 97.

Si confida che la presente proposta di legge trovi una sollecita e benevola attenzione da parte degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per i sordomuti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, è concessa la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto dal 19 al 4 per cento per l'acquisto delle seguenti apparecchiature:

- a) *telex*;
- b) televisori a colori con televideo incorporato;
- c) videoregistratori a cassette VHS per la registrazione dei programmi sottotitolati;
- d) comunicatori per sordomuti « DTS »;
- e) *personal computers* completi di stampante e programmi.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.